

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1120

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

—————

Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenienti  
dagli archivi notarili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riguarda solo una piccolissima parte della popolazione italiana: infinitesima, se la osserviamo dal punto di vista numerico. Appena cinque unità sugli oltre cinquanta milioni di persone che la costituiscono, un peso nullo, infine, se lo si guarda dal punto di vista di possibili vantaggi elettorali.

Ma sono individui verso i quali, in dispregio dei principi dell'eguaglianza della legge e della parità dei diritti, è stata commessa un'ingiustizia, assoggettandoli ad una disparità di trattamento dal punto di vista etico e professionale.

Si tratta di coadiutori notarili provenienti dagli archivi notarili verso i quali non ha potuto operare la legge 18 maggio 1993, n. 239, e nei confronti dei quali non si è neppure espressa la successiva legge 2 maggio 1983, n. 179, che ha abolito la figura del coadiutore che esercitava la sua attività fino al settantacinquesimo anno di età, per sostituirla con quella del coadiutore che può rogare soltanto per un quinquennio.

Però, mentre al momento dell'approvazione della legge n. 239 del 1973, il legislatore provvede alla sistemazione dei coadiutori notai provenienti dai concorsi notarili, consentendo loro di divenire notai qualora ne avessero fatta domanda, venivano dimenticati o ignorati i coadiutori notai,

nominati in base all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, in quanto idonei negli esami di concorso a conservatore superiore degli archivi notarili, che avevano già iniziato a svolgere le funzioni notarili.

Si è così introdotto un criterio discriminante nei confronti di soggetti che svolgevano la medesima funzione e nell'ambito di una medesima categoria professionale.

La stessa legge 2 maggio 1983, n. 179, che poteva servire come mezzo per riconoscere i diritti acquisiti di coadiutori provenienti dagli archivi notarili che avevano già iniziato a svolgere le funzioni di notaio *ante legem* n. 239 del 1973, ha ignorato questa esigua categoria di persone.

Questa situazione che di per sè, senza lunghi e difficoltosi *ecursus* nel campo legale, parla di una grave ingiustizia che tale rimane anche se il numero dei soggetti coinvolti è minimo, può essere sanata con l'approvazione della presente proposta di legge tesa ad offrire anche a questi coadiutori la possibilità della nomina a notaio.

Ai fini dell'approvazione della proposta di legge presentata, va tenuto presente, onorevoli colleghi, che essa non implicherebbe spese o variazioni di bilancio, e che l'attuale organico notarile risulta essere notevolmente carente di fronte alle necessità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, sono estesi ai coadiutori notai provenienti dagli archivi notarili che abbiano conseguito l'idoneità allo svolgimento delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957 n. 588, che abbiano iniziato a svolgere le funzioni di notaio anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 239 del 1973, che abbiano compiuto anche saltuariamente un effettivo esercizio complessivo delle funzioni notarili di oltre dieci anni, e che possano tuttora esercitarle.

## Art. 2.

1. La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina, è formata tenendo conto del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

## Art. 3.

1. L'assegnazione dei notai nominati ai sensi della presente legge è fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali in quanto non siano chiesti od ottenuti dai notai in esercizio.

